STATUTO DELL' UNIONE NAZIONALE DELLE PRO LOCO D' ITALIA U.N.P.L.I. DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

TITOLO I - Costituzione e scopi Art. 1

- 1. L' Unione Nazionale Pro Loco d' Italia della Provincia dell' Aquila è l'Associazione che riunisce le Associazioni Pro Loco della Provincia dell'Aquila, regolarmente costituite, che si iscrivono versando la quota fissata dal Consiglio Nazionale in sede di bilancio preventivo e secondo i tempi e le modalità dallo stesso definite.
- 2. Il Comitato Provinciale può per il proprio finanziamento maggiorare adequatamente la quota associativa unitaria trattenendo la differenza.
- 3. Ogni socio ha pari diritto di voto sia nella nomina degli Organismi Direttivi che per eventuali variazioni statuarie che per lo scioglimento dell'UNPLI con conseguente destinazione dell'eventuale patrimonio.
- 4. L' UNPLI PROVINCIALE di L'AQUILA ha sede operativa nella città di residenza del suo Presidente pro- tempore.

<u>Art. 2</u>

- 1. L'UNPLI PROVINCIALE di L'AQUILA non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta o indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare i propri scopi in campo turistico, culturale, ecologico, paesaggistico, naturalistico, sociale e nell'ambito della solidarietà e del volontariato. È indipendente da qualsiasi ideologia e organizzazione politica.
- 2. L' UNPLI PROVINCIALE di L'AQUILA svolge il ruolo di :
- a) coordinamento delle Pro Loco della Provincia e tutela degli interessi delle stesse;
- b) rappresentanza nei confronti degli Organi Istituzionali e comunque di tutte le realtà che operano a livello Provinciale;
- c) informazione, consulenza, promozione e assistenza turistica.

TITOLO II - Organizzazione dell' UNPLI PROVINCIALE

Art. 3

Gli organi dell' UNPLI PROVINCIALE di L'AQUILA sono:

- L'Assemblea delle Pro Loco della Provincia
- Il Comitato Provinciale
- Il Presidente
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 4

- 1. Assolvono a funzioni consultive commissioni di lavoro che il Comitato Direttivo Provinciale ritiene opportuno costruire indicandone il numero dei membri e la durata.
- 2. Delle Commissioni possono far parte anche in qualità di esperti sia soci delle Pro Loco che estranei all'UNPLI.

TITOLO III - Assemblea Provinciale

Art. 5

1. L'Assemblea Provinciale determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici.

Art. 6

È compito dell'Assemblea Provinciale :

- a) eleggere 11 membri del Comitato Provinciale;
- b) eleggere i membri del Collegio Provinciale dei Probiviri;
- c) eleggere i membri del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
- d) approvare le modifiche statuarie proposte;
- e) decidere l'eventuale scioglimento e liquidazione dell' UNPLI Provinciale disponendo circa la destinazione del patrimonio e la nomina dei liquidatori ;
- f) discutere sui temi proposti dal Comitato Provinciale Notificati a tutte le Pro Loco almeno un mese prima dell' Assemblea per essere sottoposti ad approfondito dibattito.

Art. 7

- 1. L'Assemblea Provinciale è costituita dai rappresentanti di tutte le Pro Loco regolarmente iscritte della Provincia dell'Aquila con diritto di voto.
- 2. L' Assemblea Provinciale si riunisce:
- in via ordinaria almeno due volte l'anno
- in via straordinaria su iniziativa del Presidente Provinciale o di almeno sei Consiglieri Provinciali o un terzo dei soci.
- 3. Sono ammesse le deleghe di voto in misura massima di una per ogni avente diritto di voto.
- 4. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
- 5. Per le modifiche dello Statuto è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto mentre per lo scioglimento dell' UNPLI è necessaria la presenza dei due terzi degli aventi al voto.

TITOLO IV - Comitato Provinciale

Art. 8

- 1. Il Comitato Provinciale è costituito dai membri eletti dall'Assemblea.
- 2. In particolare il Comitato Provinciale:
- a) convoca l' Assemblea Provinciale ordinaria;
- b) delibera l'attuazione delle direttive e degli obiettivi strategici fissati dall'Assemblea Provinciale sviluppandone la relativa programmazione ;
- c) delibera le iniziative d'intervento e di comportamento che si ritenga opportuno assumere su tematiche e avvenimenti del paese che vengono in qualche modo a interessare l'attività delle Pro Loco, presso le parti politiche, sociali ed eventualmente presso l'opinione pubblica.
- d) approva il Bilancio Preventivo, corredato dal programma di attività, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce ed il Bilancio Consuntivo entro il 31 maggio dell'anno successivo;
- e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea Provinciale:
- le modifiche statuarie:
- l'eventuale scioglimento e liquidazione dell' UNPLI PROVINCIALE;
- f) esamina ed approva la relazione annuale del Presidente sull'attività svolta dall'UNPLI PROVINCIALE:
- g) stabilisce in sede di approvazione del Bilancio Preventivo l'entità del contributo associativo annuale per ogni Pro Loco da versare all' UNPLI PROVINCIALE;
- h) elegge il proprio Presidente;
- i) elegge, fra i propri componenti due Vice Presidenti;
- I) revoca il Presidente e /o i Vice Presidenti in caso di inadempienza ai doveri istituzionali o per altre motivate considerazioni;
- m) delibera sull'accoglimento delle domande di partecipazione all' UNPLI di nuove Associazioni Pro Loco;

Art. 9

1. Le sedute del Comitato Provinciale sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

- 1. Il Comitato Provinciale si riunisce di norma almeno due volte l'anno o quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri. In quest'ultimo caso la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
- 2. Il Comitato Provinciale è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata a/r, e-mail o fax contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora stabilita per la riunione.
- 3. In caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica, con il maggior

TITOLO V - Presidente e Vice Presidenti

Art. 11

- 1. Il Presidente ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi delle Pro Loco aderenti all' UNPLI PROVINCIALE, nel rispetto del presente Statuto: a tal fine si rende interprete della loro funzione e dei loro obiettivi presso le parti politiche e sociali.
- 2. Il Presidente viene eletto dal Comitato Provinciale tra tutti i soci componenti e può essere revocato dallo stesso Consiglio solo secondo le procedure previste dall' Art. 8.
- 3. In particolare il Presidente:
- a) assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività dell'UNPLI PROVINCIALE secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall' Assemblea Provinciale e dà attuazione concreta ai programmi ed alle delibere approvati dal Comitato Provinciale;
- b) convoca e presiede il Comitato Provinciale determinando giorno delle riunioni;
- c) è responsabile della gestione economica e finanziaria dell' UNPLI;
- d) ha la rappresentanza legale dell' UNPLI PROVINCIALE a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;
- e) può conferire deleghe per lo svolgimento di particolari incarichi o per il compimento di singoli atti ai Vice Presidenti o ad altro membro del Comitato, ferma restando la sua responsabilità;
- f) può invitare alle riunioni collegiali, in veste di esperti e senza diritto di voto, persone estranee al collegio;
- g) propone la relazione annuale;
- 4. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente, tenendosi in costante collegamento per tutta l'attività dell' UNPLI PROVINCIALE;
- 5. Qualora l'assenza o l'impedimento del Presidente di oltre quattro mesi, il Presidente stesso viene dichiarato decaduto da parte del Comitato Provinciale ed in questo caso il Vice Presidente anziano è tenuto a convocare, entro i tre mesi successivi, il Comitato Provinciale per l'elezione del nuovo Presidente.

TITOLO VI - Segretario

- 1. Il Segretario è nominato dal Presidente Provinciale.
- 2. Il Segretario esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi ed i programmi degli Organi Deliberanti ed opera in diretto collegamento con il Presidente.
- In particolare:

- a) dirige e coordina i servizi dell' UNPLI PROVINCIALE partecipando alle sedute dell'Assemblea Provinciale e del Comitato Provinciale curandone la compilazione dei relativi verbali ove non altrimenti disposto;
- b) amministra un fondo spese di segreteria allo scopo istituito dal Comitato Provinciale,
- c) provvede alla gestione economica e finanziaria dell' UNPLI in conformità alle deliberazioni del Comitato Provinciale .
- d) per ciascun anno solare compila il Bilancio Consuntivo dell'anno decorso e lo presenta al Presidente e al Collegio dei Revisori dei Conti per la conseguente approvazione da parte degli organi competenti;
- e) provvede altresì, in conformità alle direttive degli Organi in causa, a predisporre il Bilancio Preventivo per l'anno successivo da sottoporre alla loro approvazione;
- f) deposita presso la sede dell' UNPLI PROVINCIALE, a disposizione dei Soci, durante i quindici giorni precedenti alla riunione del Comitato Provinciale convocata per approvarlo, ciascun Bilancio con i relativi allegati.

TITOLO VII - Collegio dei Probiviri

- 1. Il Collegio Provinciale dei Probiviri ha le seguenti funzioni:
- a) regola conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia tra gli Organi Provinciali dell' UNPLI;
- b) decide su ogni impugnativa riguardante la legittimità statuaria delle deliberazioni assunte dagli Organi Provinciali;
- c) vigila sull'osservanza del presente Statuto e sul comportamento dei Consiglieri Provinciali, dando comunicazione delle accertate inosservanze all'Assemblea da convocarsi per gli opportuni provvedimenti;
- d) decide in via definitiva sui ricorsi contro sanzioni comminate dal Comitato Provinciale
- 2. Il Presidente del Collegio Provinciale dei Probiviri ha facoltà di assistere alle riunioni dell' Assemblea e del Comitato Provinciale;
- 3. Il Collegio si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea.
- 4. Nella seduta di insediamento, indetta dal Presidente dell' UNPLI PROVINCIALE, il Collegio elegge nel suo ambito il proprio Presidente.
- 5. Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario.
- 6. I ricorsi relativi a qualsiasi controversia da deferire al Collegio dei Probiviri debbono pervenire al Collegio stesso non oltre sessanta giorni dalla cognizione dei fatti oggetto del ricorso o dalla data dell'eventuale decisione di prima istanza, pena la decadenza.
- 7. Il Collegio, salvo i casi di particolare impegno per i quali può disporre una

proroga, deve decidere entro novanta giorni dal ricevimento del ricorso e notificare il lodo al Consiglio.

TITOLO VIII - Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 14

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
- a) vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell' UNPLI PROVINCIALE;
- b) esegue, anche da parte di singoli suoi membri, verifiche di cassa e contabili individuando tipi, destinatari e documenti giustificati della spesa, nonché gli eventuali scostamenti dai budget approvati;
- c) riferisce, con apposite relazioni collegiali, al Comitato provinciale almeno in sede di approvazione dei Bilanci.
- 2. Il Collegio è costituito da tre revisori effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea.
- 3. Nella seduta di insediamento indetta dal Presidente dell' UNPLI PROVINCIALE il Collegio elegge nel suo ambito il proprio Presidente.
- 4. Alle riunioni del Comitato Provinciale partecipa il suo Presidente che peraltro può delegare un membro del Collegio.

TITOLO IX - Patrimonio Sociale

Art. 15

- 1. Il Patrimonio dell' UNPLI PROVINCIALE è formato:
- a) dai beni mobili ed immobili pervenuti in proprietà per acquisti;
- b) dalle eccedenze annue di Bilancio;
- c) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.
- 2. Ogni anno l'inventario del patrimonio sociale deve essere aggiornato e trascritto in apposito libro da conservare con gli altri libri sociali.

TITOLO X - Norme di comportamento

Capo I - Principi per le delibere e per le elezioni

- 1. Salvo quanto disposto diversamente dal presente Statuto per casi particolari:
- a) le riunioni collegiali sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti in seconda convocazione;
- 2. Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono:
- a) per alzata di mano o per sistemi equivalenti (quali alzata in piedi e seduta);

- b) per appello nominale, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei votanti.
- 3. Tutte le votazioni riferite a persone sono effettuate esclusivamente a scrutinio segreto.
- 4. Per l'elezione di Organi Collegiali, i voti di preferenza da esprimere non possono superare la metà più uno dei posti da ricoprire.
- 5. Alla votazione ed alla elezione a qualsiasi carica dell' UNPLI PROVINCIALE possono concorrere solo i rappresentanti delle Pro Loco le quali risultino in regola col versamento della quota di iscrizione relativa all'anno precedente oltre a quello in cui si effettuano le suddette operazioni.

Capo II - Erogazioni Economiche

Art. 17

- 1. Tutte le cariche Previste nell' Organizzazione Provinciale dell' UNPLI hanno la durata di quattro anni ed allo scadere del quadriennio debbono essere rinnovate anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio stesso.
- 2. I membri elettivi decadono e non sono più eleggibili per il mandato in corso qualora non intervengano a tre riunioni consecutive, salvo impedimenti giustificati ed accettati, dal Consiglio Nazionale.

Capo III - Erogazioni Economiche

Art. 18

- 1. L'esercizio di qualsiasi carica in seno all' UNPLI PROVINCIALE è un servizio reso alle Pro Loco aderenti e pertanto è gratuito.
- 2. Può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti stabiliti dal Comitato Provinciale.

PER QUANTO NON PREVISTO NEL PRESENTE STATUTO, SI FA RIFERIMENTO ALLE NORME VIGENTI ED IN PARTICOLARE, PER QUANTO APPLICABILI, ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE.